

Con la “sblocca-reti”,

sfalci e potature da

verde possono

essere sottoprodotti

Legge 13 agosto 2010, n. 129

(Gu 18 agosto 2010 n. 192)

**Conversione in legge del Dl 8 luglio 2010, n. 105,
recante misure urgenti in materia di energia. Proroga di
termine per l'esercizio di delega legislativa in materia
di riordino del sistema degli incentivi – Stralcio**

“(omissis)

Allegato

**Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto legge 8 luglio 2010, n. 105**

“(omissis)

Articolo 1

“(omissis)

3. All'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: “materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o” sono sostituite dalle seguenti: “materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati”.

“(omissis)

il commento

**Sfalci e potature:
rifiuti o sottoprodotti?**

di Massimo Centemero

CIC – Consorzio Italiano Compostatori

Link di approfondimento

“Sottoprodotti”, la nuova definizione prevista dal Dlgs di recepimento della direttiva 2008/98/Ce” in Osservatorio di normativa ambientale (reteambiente.it)

“Rifiuti e sottoprodotti di origine animale nella giurisprudenza” (P. Fimiani, *Rifiuti* n. 166, p. 6)

Una recente norma ha modificato la definizione di sottoprodotto contenuta nella Parte quarta del Dlgs 152/2006. Si tratta dell'articolo 1 della legge 13 agosto 2010, n. 129.

La legge, oltre a elencare una serie di interventi urgenti nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, apporta variazioni all'articolo 185, comma 2, del Dlgs 152/2006, inserito nella Parte quarta, dedicata ai rifiuti.

Vediamo nel dettaglio le modifiche introdotte.

La legge 129/2010 all'articolo 1, comma 3, dispone che: “all'articolo 185, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nel primo capoverso, le parole: ‘materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o’ sono sostituite dalle seguenti: ‘materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati’”.

Dunque, il nuovo testo dell'articolo 185 del Dlgs 152/2006, armonizzato alla luce delle modifiche introdotte con l'entrata in vigore della legge 129/2010, è il seguente:

“Articolo – Limiti al campo di applicazione
1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria;

1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;

2) i rifiuti radioattivi;

3) i materiali esplosivi in disuso;

4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

C-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato.

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183:

– materiali fecali e vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole, utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o

interaziendali per produrre energia o calore, o biogas,

– materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi,

– eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.”.

L'elemento di novità introdotto dalla legge 129/2010 è rappresentato dal fatto che anche gli scarti di manutenzione del verde sono potenzialmente classificabili come sottoprodotti. Ciò ha contribuito a generare una serie di quesiti sulla congruità nel classificare lo scarto vegetale proveniente dalla cura e dalla manutenzione di giardini pubblici e privati come rifiuto (così come avvenuto finora) o come sottoprodotto; la potenziale “apertura” alla classificazione come sottoprodotto non è esente da legittimi dubbi che, per evitare spiacevoli sorprese ai produttori e ai detentori per errate interpretazioni del “Codice ambientale”, dovrebbero essere fugati a più presto.

Con questa nota si tenta di dare una chiave di lettura che possa tener conto di quanto previsto dal Dlgs 152/2006 nella sua interezza (così come modificato dal Dlgs 4/2008) tenendo anche in considerazione che la definizione di sottoprodotto (soprattutto alla luce delle modifiche) il più delle volte non risulta essere univoca.

Nei casi in cui lo scarto in oggetto ha origini agroforestali, la modifica di cui sopra è tesa a favorire il recupero di energia da biomassa legnosa. I dubbi sorgono allorché lo scarto vegetale è di provenienza urbana. Infatti i materiali vegetali costituiti da sfalci e potature sono originati soprattutto da ambiti urbani e da sempre (in Italia ma anche negli stati membri dell'Ue) sono considerati rifiuti a tutti gli effetti; diverso è l'ambito agricolo (pensiamo per esempio ai sarmenti di vite, alle potature di frutteti, agli scarti dei vivai forestali ecc.) laddove la possibilità concreta di includerli nella categoria di sottoprodotti per fini energetici è altrettanto diffusa (oltretutto legittima e/o auspicabile) anche negli altri Stati membri.

Il primo concetto da cui partire per meglio interpretare la norma è che la possibilità di classificare come sottoprodotti i materiali vegetali costituiti da sfalci e potature è subordinata al rispetto di tutte condizioni indicate alla lettera p), comma 1 dell'articolo 183, Dlgs 152/2006.

Per completezza riportiamo integralmente i cinque punti della lettera p) “sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5) abbiano un valore economico di mercato;”.

In sintesi, è sottoprodotto il materiale che soddisfa integralmente e contemporaneamente tutti i cinque punti di cui sopra.

In secondo luogo si sottolinea che l'articolo 184, comma 2, 152/2006 relativo alla classificazione dei rifiuti urbani non ha subito modifiche con l'entrata in vigore della legge 129/2010.

L'articolo 184 recita che sono rifiuti urbani:

“a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e)”.

Pertanto, gli scarti vegetali di cui al punto e) sono rifiuti vegetali di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

Il terzo punto su cui è importante soffermarsi è che l'onere di classificare un materiale come rifiuto, come prodotto o come sottoprodotto spetta al produttore dello stesso che se ne assume ogni responsabilità.

In virtù di quanto sopra descritto, si riportano alcuni elementi di sintesi che riguardano la possibilità di classificare i materiali vegetali costituiti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato.

I materiali vegetali possono essere classificati come “sottoprodotti” solo se:

- sono provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato, oppure da attività agricole;

- sono utilizzati nelle attività agricole, anche al di fuori del luogo di produzione, ovvero ceduti a terzi, o utilizzati in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas;

- soddisfino contestualmente tutte le seguenti condizioni:

- 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

- 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

- 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

- 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

- 5) abbiano un valore economico di mercato.

Qualora non siano soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni sopra citate, i materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato non rientrano nella definizione di “sottoprodotto” ma si devono classificare a pieno titolo come rifiuti.

Dunque, dato che tra le tipologie di rifiuti urbani elencate all'articolo 184, comma 2 del Dlgs 152/2006 sono citati “i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ...”, il rifiuto vegetale di provenienza urbana mantiene lo status di rifiuto e, solo in casi particolari, potrebbe essere classificato come sottoprodotto.

Vista la complessità della norma e soprattutto stante i rischi di incorrere in errori per una valutazione troppo superficiale, lo status giuridico di un materiale dovrà essere analizzato caso per caso.

Alla luce dei tutti i vincoli e delle condizioni previste dal “Codice ambientale” così come modificato dalla legge 129/2010, si ritiene che sia estremamente azzardato (soprattutto per un detentore/produttore e chiaramente non per il soggetto a cui si conferisce il materiale) classificare i materiali vegetali provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico e privato come sottoprodotti.

Dal punto di vista generale sarebbe auspicabile che, accanto ad una definizione generica di sottoprodotto, si definiscano nel contempo delle liste positive di materiali (con caratteristiche merceologiche ben definite) che possono rientrare nella categoria di sottoprodotti.

Diversamente il sottoprodotto rimarrà sempre tra due status giuridici molto ben definiti: il rifiuto e il prodotto. Ciò potrebbe determinare due effetti contrapposti derivati dalla lettura più o meno restrittiva della norma: da una parte la tentazione di classificare un materiale come sottoprodotto svincolandolo dalla normativa sui rifiuti e dall'altra la forzatura di classificare come rifiuto un materiale che può essere reimpiegato in un ciclo produttivo. L'auspicio garantirebbe dei vantaggi notevoli non solo al detentore che deve classificare se un materiale è un rifiuto o un sottoprodotto ma anche agli organi di controllo e agli enti che rilasciano autorizzazioni per il recupero di energia e/o di materia.